

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Prima - Titolo II - Rapporti etico-sociali

Art. 30 Doveri verso i figli

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [c.c. [147](#), [261](#)].

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. [400](#)].

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [c.c. [250](#) ss.].

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. [269](#) ss.].